

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE  
IN TERRITORIO DI LAVERTEZZO**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati LA Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

**decide**

con risoluzione municipale n. 2349/2003 del 17 febbraio 2003, quanto segue:

1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Lavertezzo (art. 3 della Legge). **Campo d'applicazione**
2. Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti a essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge. **Definizione**
3. L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche. **Divieti**  
In particolare esso non è ammesso:
  - a) nelle zone dove il Piano regolatore impone la destinazione di residenza primaria a Lavertezzo Piano;
  - b) nelle zone di Piano Regolatore dei Nuclei tradizionali a Lavertezzo Valle;
  - c) nelle zone di Piano Regolatore a carattere turistico;
  - d) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
    - parchi gioco (raggio di m 300);
    - scuole di ogni ordine e grado (raggio di m 300);
    - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
  - e) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio.
4. Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale. **Infrazioni**
5. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo. **Entrata in vigore**
6. Periodo di pubblicazione dal 19 febbraio 2003 al 5 marzo 2003. **Pubblicazione**